# **ASSOCIAZIONE AMICI DI CELERINA**

# **STATUTO**

del 2 agosto 2014, parzialmente rivisto il 14 agosto 2020

# I. NOME E SEDE

### Art. 1

Gli Amici di Celerina è un'associazione ai sensi degli art. 60ss del Codice Civile svizzero ed è retta dal presente statuto. Essa è apolitica e aconfessionale e ha sede a Celerina. La sua attività ha innanzitutto un rapporto con il comune di Celerina.

# II. SCOPI

# Art. 2

Lo scopo dell'associazione Amici di Celerina consiste nel collaborare in modo costruttivo con le autorità comunali affinché Celerina mantenga le sue caratteristiche di un comune alpino vivo e attrattivo per i suoi abitanti, per i titolari di attività economiche e per tutti coloro che lo frequentano regolarmente come luogo delle loro vacanze.

<sup>2</sup> L'associazione può diventare membro di associazioni regionali, cantonali e nazionali con scopi simili.

### Art.3

In particolare l'associazione si occuperà di:

- a) Informare i propri associati e comunicare all'autorità comunale la propria opinione su progetti o iniziative che la stessa vorrebbe realizzare a Celerina.
- Segnalare all'autorità comunale le osservazioni, proposte, suggerimenti raccolti presso i soci e che richiedono per la loro soluzione l'intervento dell'autorità comunale.

- c) Stimolare dibattiti, discussioni e conferenze su temi importanti della vita comunale.
- d) Organizzare, se ritenuto opportuno, eventi o altre manifestazioni di carattere culturale, artistico, economico, di interesse della collettività, ecc.
- e) Promuovere con l'autorità comunale studi o progetti che possano favorire determinate scelte per il futuro del comune.
- f) Ogni altra iniziativa nell'interesse di Celerina.

# III. SOCI

# Art. 4

L'associazione è composta da soci suddivisi in:

- a) attivi
- b) donatori
- c) onorari

# Art. 5

- <sup>1</sup> Sono soci attivi le persone che rientrano nelle seguenti categorie:
  - a) Domiciliati a Celerina.
  - b) Proprietari di case o appartamenti di vacanza situati a Celerina.
- c) Frequentatori abituali di alberghi o affittuari di case di vacanza a Celerina. Per abituali si intendono le persone che hanno soggiornato a Celerina negli ultimi 5 anni per almeno 30 giorni l'anno. In casi particolari il comitato puo' derogare a queste disposizioni.
- <sup>2</sup> Sono soci attivi coloro che partecipano attivamente all'attività dell'associazione.

# Art. 6

Sono soci donatori coloro che, pur non partecipando attivamente, desiderano essere vicini allo sviluppo e alla vita del comune di Celerina sostenendo le finalità dell'associazione.

Sono soci onorari le persone che hanno reso importanti servizi all'associazione o hanno acquisito meriti speciali verso la collettività o il comune di Celerina.

#### Art.8

La qualità di socio si perde:

- a) con le dimissioni presentate per iscritto al comitato entro la fine dell'anno sociale ritenuto l'obbligo di pagare il contributo sociale per l'anno in corso.
- b) per radiazione decisa dal comitato in caso di mora nel pagamento della tassa sociale malgrado formale diffida con lettera raccomandata. Resta riservato il diritto di ricorso all'assemblea generale da presentare entro 30 giorni dalla data della comunicazione.
- c) per espulsione, decisa dall'assemblea generale a maggioranza dei 2/3 dei presenti quando un socio avesse agito contro lo spirito dell'assemblea.
- d) per decesso.

# IV. ORGANIZZAZIONE

Art. 9

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea
- b) il comitato direttivo
- c) l'ufficio di revisione

# **ASSEMBLEA**

Art . 10

¹ L'assemblea sociale ordinaria si riunisce una volta all'anno, di regola entro fine agosto.

- <sup>2</sup> Tutti i soci vengono convocati nella forma decisa dal comitato e segnalata all'assemblea, mediante avviso personale, almeno trenta giorni prima. Tutti hanno diritto di voto.
- 3 L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e decide a maggioranza assoluta dei soci presenti, salvo per lo scioglimento dell'associazione e per la modifica dello statuto. Le votazioni avvengono per alzata di mano salvo richiesta diversa di almeno 1/3 (un terzo) dei soci presenti.

È facoltà del Comitato direttivo di convocare i membri dell'associazione in assemblea straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario o qualora almeno un decimo dei soci attivi ne faccia domanda motivata per iscritto. Il rispettivo avviso di convocazione sarà trasmesso ai soci trenta giorni prima della data prevista e dovrà contenere l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

# Art.12

Sono di competenze esclusiva dell'assemblea:

- a) l'approvazione dello statuto sociale e la sua revisione
- b) la nomina degli organi statutari (Presidente, Comitato direttivo, Ufficio di revisione)
- c) l'approvazione dei conti annuali
- d) la nomina dei soci onorari su proposta del Comitato
- e) l'espulsione di soci
- f) lo scioglimento dell'Associazione

### Art.13

Per la revisione del presente statuto occorre la maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei soci presenti alla assemblea; l'assemblea potrà procedere a una revisione dello Statuto se questa trattanda figura all'ordine del giorno.

### Art.14

L'assemblea può decidere lo scioglimento dell'associazione a maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) dei soci presenti. L'assemblea potrà affrontare questo tema se questa trattanda figura all'ordine del giorno

# COMITATO DIRETTIVO

# Art.15

- A dirigere e amministrare l'associazione è eletto un comitato direttivo composto da 7 a 14 membri scelti fra i soci attivi.
- <sup>2</sup> I membri del comitato sono eletti per un periodo di 4 anni e sono rieleggibili.
- <sup>3</sup> L'assemblea può designare invece di una persona singola una co-presidenza (co-presidente I e co-presidente II). Questi si rappresentano l'un l'altro.
- 4 Il comitato si compone come segue: presidente, vice presidente, segreteria/amministrazione, finanze, IT, doppia rappresentanza dei soci di lingua italiana nonché i "Beiraete".

#### Art.16

- <sup>1</sup> Il Presidente rappresenta l'Associazione, sorveglia e dirige l'amministrazione, presiede l'assemblea, firma gli atti sociali in unione al segretario e veglia, in genere, sul buon andamento dell'Associazione.
- <sup>2</sup> Il voto del presidente (in caso di co-presidenza del co-presidente I) è decisivo in caso di parità.

#### Art.17

Il Vice-presidente (in caso di co-presidenza il co-presidente II) fa le veci del Presidente durante la sua assenza e lo coadiuva nell'adempimento delle sue mansioni.

#### Art. 18

Ciascun membro del comitato direttivo è tenuto a impegnarsi a favore dell'Associazione e ha l'obbligo di intervenire alle riunioni. Eventuali mancanze devono essere giustificate alla presidenza o a chi per essa.

#### Art.19

Il comitato direttivo si raduna su invito del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri del comitato stesso. Non potrà validamente deliberare se non sarà presente almeno la metà più uno dei suoi membri.

(abrogato dall'Assemblea Generale del 14 agosto 2020)

### Art.21

(abrogato dall'Assemblea Generale del 14 agosto 2020)

### **UFFICIO DI REVISIONE**

# Art.22

- ¹ L'assemblea nomina un revisore dei conti e il suo sostituto per un periodo die quatto anni, che son rieleggibili.
- <sup>2</sup> Il revisore controlla i conti annuali e redige un rapporto scritto all'attenzione dell'assemblea.

# COMMISIONI SPECIALI

### Art.23

Le Commissioni speciali sono designate dal comitato direttivo, verso il quale rispondono del loro operato.

# V. PATRIMONIO E FINANZIAMENTO

### Art. 24

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali annue dei soci
- b) da contributi o sussidi versati da enti pubblici o privati
- c) dagli introiti provenienti dalle attività dell'Associazione
- d) dalle donazioni.

#### Art. 25

La quota sociale è approvata dall'assemblea su proposta del comitato.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale e non rispondono personalmente degli obblighi dell'associazione, i cui impegni finanziari sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale.

# Art. 27

L'associazione non assume responsabilità alcuna per incidenti o danni che potessero capitare a persone, animali o cose in occasione di riunioni o manifestazioni da esse organizzate.

# VI. DISPOSIZIONI DIVERSE

### Art. 28

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre.

# Art.29

L'Associazione è validamente vincolata dalla firma congiunta del Presidente o Vicepresidente risp. dei co-presidenti e del Segretario.

### Art.30

In caso di scioglimento dell'associazione, una volta pagati tutti gli impegni finanziari ancora scoperti, il patrimonio verrà devoluto a un'associazione con scopi analoghi o in mancanza di essa versato al comune di Celerina in una rubrica Amici di Celerina destinata a finanziare attività analoghe a quelle promosse dall'Associazione.

# VII. DISPOSIZIONI FINALI

#### Art.31

Per quanto non contemplato dal presente statuto fanno stato le disposizioni generali degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

Questo statuto è stato approvato dalla prima Assemblea dei soci tenutasi a Celerina il 2 agosto 2014.

<sup>2</sup> Gli articoli 1, 2, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, e 29 sono stati revisionati parzialmente dall'assemblea del 14 agosto 2020 e sono entrati in vigore immediatamente.

In nome dell'Assemblea Generale del 2 agosto 2014

Il presidente:

Il segretario:

sig. Adriano Cavadini

sig. Peter Frizzoni

In nome dell'Assemblea Generale del 14 agosto 2020

La co-presidenza:

sig. Felix Matthias

sig. Giovanna Staub

La segretaria:

sig. Marianne Rueger